



REGIONE
LAZIO



Gruppo di Azione Locale IL TERRITORIO DEI PARCHI

BANDO PUBBLICO

(Approvato con Deliberazione CDA GAL Il Territorio dei Parchi prot. n. 307 del 04.09.2020)

MISURA 19.

“Sostegno allo sviluppo locale LEADER”

SOTTOMISURA 19.2

Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia SLTP

TIPOLOGIA DI INTERVENTO - OPERAZIONE 19.2.1 8.6.1

*“Investimenti in nuove tecnologie silvicole e nella trasformazione
e commercializzazione dei prodotti delle foreste”*

(art. 26 del Regolamento (UE) N. 1305/2013)



INDICE

Premessa

Articolo 1– Definizioni

Articolo 2 – Obiettivi e finalità

Articolo 3 – Ambito territoriale di intervento

Articolo 4 – Soggetti beneficiari

Articolo 5 – Tipologie di intervento e spese ammissibili. Decorrenza delle spese

- Tipologie di intervento ammissibili
- Spese ammissibili
- Decorrenza dell'ammissibilità delle spese
- Spese non ammissibili

Articolo 6 – Agevolazioni previste

- Intensità della spesa pubblica
- Massimali

Articolo 7 – Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni

- Requisiti e condizioni di ammissibilità
- Impegni e obblighi ex post

Articolo 8 – Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno

- Altre disposizioni

Articolo 9 – Modalità e Termini per la presentazione della domanda di sostegno

- Modalità di presentazione delle domande di sostegno su SIAN

Articolo 10 – Criteri di selezione e modalità per la predisposizione delle graduatorie

- Modalità di formazione della graduatoria

Articolo 11 – Dotazione finanziaria del bando

Articolo 12 – Controlli amministrativi sulle domande di sostegno

Articolo 13 – Provvedimenti di concessione

Articolo 14 – Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle proroghe



- Disciplina delle proroghe

Articolo 15 – Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Articolo 16 – Varianti ed adeguamenti tecnici

Articolo 17 – Presentazione delle domande di pagamento

- Anticipi
- Erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (Acconti)
- Saldi
- Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute
- Modalità di pagamento
- Conservazione e disponibilità dei documenti
- Parziale realizzazione dei lavori

Articolo 18 – Controlli amministrativi sulle domande di pagamento

Articolo 19 – Obblighi in materia di informazione e pubblicità

Articolo 20 – Controlli in loco

Articolo 21 – Controlli e applicazione di riduzioni, revoche, sanzioni

Articolo 22 – Stabilità delle operazioni

Articolo 23 – Controlli ex post

Articolo 24 – Altre disposizioni

- Errori palesi;
- Mancata effettuazione delle visite sul luogo dell'investimento per cause imputabili al beneficiario;
- Ritiro di domande di sostegno e domande di pagamento;
- Divieto di doppio finanziamento;
- Cessione di aziende.

Articolo 25 – Disposizioni generali

ALLEGATI



PREMESSA

Il presente Bando Pubblico attiva, nell'ambito di quanto previsto dal Piano di Sviluppo Locale dell'Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi" (approvato dalla Regione Lazio con Det. G12382 del 18/09/2019, pubblicata sul BURL n. 78 - supplemento n. 1 - del 26/09/2019), **Misura 19.** "Sostegno allo sviluppo locale LEADER", **Sottomisura 19.2** "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP", **Tipologia di Intervento - Operazione 19.2.1 8.6.1**

"Investimenti in nuove tecnologie silvicole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste"

ARTICOLO 1

Definizioni

Agli effetti delle presenti disposizioni si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, all'art. 2 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e quelle pertinenti di cui all'art. 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

ARTICOLO 2

Obiettivi e finalità

La presente tipologia di operazione ha come scopo quello di incrementare il potenziale economico forestale e ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali.

Per avere accesso ai benefici, i soggetti richiedenti devono proporre investimenti che:

- a. siano coerenti, con la Priorità P5 cui l'operazione stessa concorre: "Incoraggiare l'uso efficiente delle risorse e il paesaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale, con particolare riguardo alla conservazione e al sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale"

e, più in particolare, siano coerenti: in via diretta, con la **Focus Area 5 E** in cui si colloca:

"Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale";

che mirino al soddisfacimento dei seguenti fabbisogni specifici e/o trasversali:

- ***F.23 Migliorare e favorire la gestione sostenibile delle foreste anche in chiave multifunzionale;***
- ***F.37 Salvaguardare e migliorare il patrimonio forestale e la provvigione dei boschi in relazione alla capacità di sequestro del carbonio;***
- ***F.38 Massimizzare la funzione di sequestro e stoccaggio del carbonio nei prodotti legnosi.***



ARTICOLO 3

Ambito territoriale di intervento

L'ambito territoriale interessato dall'applicazione del bando è rappresentato dal territorio dei seguenti Comuni: Campodimele (LT), Itri (LT), Lenola (LT), Gaeta (LT), Formia (LT) e Pico (FR), compresi nel Gruppo di Azione Locale (GAL) Il Territorio dei Parchi.

ARTICOLO 4

Soggetti beneficiari

Possono accedere ai benefici previsti dal presente bando i soggetti di seguito riportati:

- Titolari privati di superfici boscate e loro consorzi
- Comuni e loro consorzi;
- Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI), secondo la definizione di cui all'allegato 1 al Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione.

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

ARTICOLO 5

Tipologie di intervento e spese ammissibili. Decorrenza delle spese.

❖ *Tipologie di intervento ammissibili*

Sono ritenuti ammissibili per investimenti materiali e/o immateriali, che riguardino almeno una delle seguenti tipologie:

- Rafforzamento delle filiere produttive per lo sviluppo e la razionalizzazione della commercializzazione e della trasformazione, nell'utilizzo artigianale, industriale e/o energetico dei prodotti legnosi, nonché dei prodotti non legnosi;
- Creazione di nuovi sbocchi di mercato, trasparenza dei prezzi e promozione di prodotti legnosi e non legnosi di origine locale e/o certificata;
- Adeguamento innovativo delle dotazioni strutturali, tecniche, di macchinari e attrezzature necessarie ad un uso sostenibile ed efficiente delle risorse forestali nell'esecuzione degli interventi selvicolturali e finalizzate alle operazioni di taglio, allestimento, esbosco e mobilitazione, per interventi di primo trattamento in foresta dei prodotti legnosi e non legnosi;
- Realizzazione e adeguamento innovativo delle dotazioni strutturali, tecniche, dei macchinari e delle attrezzature necessarie ad un uso sostenibile ed efficiente delle risorse forestali relativi alla lavorazione, produzione e prima trasformazione di assortimenti legnosi e non legnosi che precedono la trasformazione industriale;
- Interventi selvicolturali, finalizzati al miglioramento economico dei boschi a regime con finalità produttiva, in relazione all'utilizzo artigianale, industriale e/o energetico dei prodotti legnosi e anche funzionali all'ottenimento di prodotti non legnosi;
- Interventi selvicolturali, finalizzati al recupero produttivo di boschi abbandonati, invecchiati e/o degradati, in relazione all'utilizzo artigianale, industriale e/o energetico dei prodotti legnosi e anche funzionali all'ottenimento di prodotti non legnosi;



- Interventi selvicolturali finalizzati al recupero e alla valorizzazione economico-produttiva di popolamenti forestali specifici, quali castagneti da legno, sugherete, macchia mediterranea;
- Interventi necessari alla promozione della certificazione forestale e della catena di custodia finalizzata a creare un valore aggiunto ai prodotti, per garantire la sostenibilità degli interventi selvicolturali e la loro tracciabilità.

In particolare sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:

- 1) Tipologia di intervento 1) “acquisto macchine e attrezzature per interventi in foresta”**
– Acquisto delle dotazioni tecniche, di macchinari e attrezzature necessarie ad un uso sostenibile ed efficiente delle risorse forestali nell’esecuzione degli interventi selvicolturali e finalizzate alle operazioni di taglio, allestimento, esbosco e mobilitazione, per interventi di primo trattamento in foresta dei prodotti legnosi e non legnosi;
- 2) Tipologia di intervento 2) “acquisto macchine e attrezzature per interventi nella prima trasformazione del prodotto”**- Acquisto macchine e attrezzature necessarie ad un uso sostenibile ed efficiente delle risorse forestali relativi alla lavorazione, produzione e prima trasformazione di assortimenti legnosi e non legnosi che precedono la trasformazione industriale;
- 3) Tipologia di intervento 3) “Miglioramento economico dei boschi produttivi”** - Interventi selvicolturali, finalizzati al miglioramento economico dei boschi a regime con finalità produttiva, in relazione all’utilizzo artigianale, industriale e/o energetico dei prodotti legnosi e anche funzionali all’ottenimento di prodotti non legnosi;
- 4) Tipologia di intervento 4) “Recupero produttivo dei boschi”** - Interventi selvicolturali, finalizzati al recupero produttivo di boschi abbandonati, invecchiati e/o degradati, in relazione all’utilizzo artigianale, industriale e/o energetico dei prodotti legnosi e anche funzionali all’ottenimento di prodotti non legnosi;
- 5) Tipologia di intervento 5) “valorizzazione economico-produttiva dei boschi”** - Interventi selvicolturali finalizzati al recupero e alla valorizzazione economico-produttiva di popolamenti forestali specifici, quali castagneti da legno, sugherete, macchia mediterranea;
- 6) Tipologia di intervento 6) “promozione della certificazione forestale”** - Interventi necessari alla promozione della certificazione forestale e della catena di custodia finalizzata a creare un valore aggiunto ai prodotti, per garantire la sostenibilità degli interventi selvicolturali e la loro tracciabilità.

❖ **Spese ammissibili**

Nell’ambito delle tipologie di intervento suddette sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali quali:

- A. Spese per esecuzione dei lavori;
- B. Acquisto di nuove macchine e attrezzature ed impianti, esclusivamente se giustificati in relazione al loro contributo a generare progressi di natura tecnico-economica: i beneficiari sono tenuti a fornire nel piano tecnico-economico informazioni adeguate sul valore economico del bosco e sul valore aggiunto dei prodotti del bosco, sia in ex ante che in fase ex post della realizzazione dell’investimento previsto.
- C. Spese generali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle precedenti lettere A) e B), nei limiti massimi del 12% della spesa sostenuta ammissibile e comunque nel rispetto dei massimali stabiliti nella Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020” – Capitolo 5 “Spese gene-



rali” - disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative” . Per il calcolo del massimale relativo alle spese generali di ciascuna operazione/progetto deve essere utilizzato il foglio di calcolo approvato con la Determinazione n. G07300 del 27 giugno 2016 pubblicata sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Sistema informativo” che dovrà essere allegato alla documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno. Tra le spese generali sono ricomprese: Spese di progettazione, oneri per consulenti, direzione lavori e spese necessarie alla redazione di Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti.;

D. Spese per investimenti immateriali, connessi agli investimenti materiali di cui sopra, quali: Acquisizione di know-how e di software.

La somma degli importi relativi alle spese generali di cui alla lettera C) e delle spese per la realizzazione degli investimenti immateriali di cui alla lettera D) non può superare, nel loro complesso, il 20% della spesa totale ammessa per la realizzazione degli investimenti materiali di cui alle lettere A) e B).

In ogni caso, la somma degli importi relativi alle spese per investimenti materiali di cui alle precedenti lettere A) e B) dovrà essere almeno pari all’80% dell’ammontare complessivo delle spese ritenute ammissibili per la realizzazione del progetto.

L’IVA è ammissibile come spesa solo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente. L’IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche nel caso in cui non sia effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

Per la verifica della congruità delle spese relativamente alle tipologie di intervento ritenute ammissibili nell’ambito attuativo della presente tipologia di operazione si fa riferimento, per quanto di pertinenza:

- a) per le opere edili, le opere stradali e infrastrutture a rete, la sistemazione di aree a verde, impianti elettrici, impianti tecnologici, le opere idrauliche e i costi della sicurezza alle “tariffe dei prezzi 2012 Regione Lazio” approvati con la deliberazione della giunta regionale del Lazio n. 412 del 06/08/2012, disponibile sul sito istituzionale della regione www.regione.lazio.it/lavori;
- b) per le opere agricole e forestali ai prezziari allegati alla determinazione dirigenziale n. G04375 del 29/04/2016, disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative”;
- c) per i fabbricati utilizzati per la trasformazione e commercializzazione nell’ambito dell’esercizio delle attività agricole nell’azienda agricola, ai prezziari allegati alla determinazione dirigenziale n G03473 del 29/04/2016 (ALLEGATO 3 e 4), disponibili sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative”;
- d) per tettoie, magazzini e per ricoveri di macchine e attrezzature ai prezziari allegati alla determinazione dirigenziale n G03473 del 29/04/2016 (ALLEGATO 5), disponibili sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative” ed utilizzando il foglio di calcolo riportato nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Sistema informativo”;
- e) per le macchine/attrezzature trainate o portate e le macchine semoventi i costi di riferimento di cui ai prezziari allegati alla determinazione dirigenziale n G03473 del 29/04/2016 (ALLEGATO 6), disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR



FEARS” - sottosezione “Procedure attuative” e nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Sistema informativo”- “Valori massimi per macchine e attrezzature”.

Si fa presente che, qualora l'intervento proposto preveda la realizzazione di investimenti riconducibili alle suindicate lettere b), c), d) ed e) di cui alla Determinazione n. G04375 del 29/04/2016 “Reg (UE) n. 1305/2013 – prezzari di riferimento per il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020” è fatto obbligo, per le verifiche di congruità della spesa, attenersi ai valori e ai relativi costi di riferimento nella stessa riportati.

Nel caso in cui i manufatti a servizio delle attività siano relativi a tipologie di costruzione che non rientrino nella fattispecie contemplate nella determinazione n. G04375 del 29/04/2016 di cui sopra si dovrà predisporre il relativo computo metrico estimativo. In tal caso per le verifiche di congruità delle voci di costo dovrà farsi riferimento ai prezzari regionali di cui alla DGR412/2012.

Per le verifiche di congruità relative all'acquisto di macchine e dotate di optional, comunque limitato alle sole macchine agricole semoventi, si dovrà dimostrare che tale optional risulta necessario al raggiungimento degli obiettivi del progetto e sarà comunque applicato lo sconto del 20% rispetto al costo di listino. La descrizione dell'optional e del relativo importo dovrà essere specificato nella fattura.

Nel caso in cui la macchina operatrice o l'attrezzatura non rientri tra quelle contemplate nell'Allegato 6 alla suindicata determinazione n. G04375 del 29/04/2016 o comunque nel caso in cui i valori di riferimento non siano ricavabili dai prezzari di cui ai punti precedenti, si dovrà adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi analitici di spesa riportanti nel dettaglio l'oggetto della fornitura. Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre venditori differenti), sottoscritte, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo) ed accompagnate da una valutazione tecnica indipendente sul costo redatta da un tecnico abilitato. Tali preventivi devono essere accompagnati da una relazione tecnico/economica, redatta da un tecnico abilitato, che illustri in modo esaustivo la scelta del preventivo. Non possono essere presentati preventivi per il medesimo bene o servizio da parte di soggetti che si trovino tra di loro, o con i soggetti singoli o associati che presentano la domanda di sostegno, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; sono esclusi altresì i preventivi presentati da soggetti per i quali si accerta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Per le voci di costo relative a beni e servizi, per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, deve essere sempre presentata una relazione tecnico-economica redatta da un tecnico abilitato che illustri la scelta del bene ed i motivi di unicità del preventivo proposto.

Per l'esecuzione di interventi pubblici forestali, pena la decadenza dall'aiuto, il beneficiario dovrà avvalersi esclusivamente di imprese di utilizzazione boschiva iscritte negli elenchi attualmente conservati presso i Gruppi provinciali Carabinieri Forestali, a seguito dell'assorbimento di funzioni e personale del Corpo Forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, ai sensi del D.lgs. n. 177/2016 oppure iscritte presso le “Società organismi di attestazione” (SOA) autorizzati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).



❖ *Decorrenza dell'ammissibilità delle spese*

In ossequio al principio della salvaguardia dell'effetto incentivante del contributo comunitario sono ammissibili al contributo del FEASR esclusivamente le spese sostenute per interventi avviati, realizzati e pagati successivamente alla presentazione della domanda di sostegno di cui al presente bando, ad eccezione delle spese generali secondo quanto disposto nelle *Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali* approvate con DGR 147/2016. Non sono ammissibili in nessun caso i pagamenti effettuati successivamente alla domanda di pagamento di saldo; le spese sostenute si devono riferire esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione.

Per quanto concerne le **spese generali** si rinvia all'art. 30 delle sopra citate Disposizioni attuative generali di cui all'Allegato 1 alla DGR 147/2016, nonché al documento "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020" adottato con Determinazione n. G03831 del 15 aprile 2016 "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020" – Capitolo 5 "Spese generali", disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" -sottosezione "Procedure attuative".

Per i soggetti pubblici, per la determinazione della congruità è di applicazione la normativa sugli appalti pubblici di cui al DL 50/2016 e ss.mm. e ii.

Per i soggetti privati, per il calcolo del massimale relativo alle spese generali di ciascuna operazione/progetto può essere utilizzato il foglio di calcolo approvato con la Determinazione n. G07300 del 27 giugno 2016 pubblicata sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema informativo"

❖ *Spese non ammissibili*

Non sono ammissibili a sostegno le seguenti spese:

- sostegno per gli interventi a macchiatico positivo;
- costi di esercizio, manutenzione ordinaria di macchine, impianti ed attrezzature già esistenti, riparazioni;
- beni non durevoli quali materiali di consumo a ciclo breve (dispositivi di protezione individuale, abbigliamento per gli operai forestali, ecc.);
- acquisto di beni immobili;
- acquisto terreni;
- acquisto di macchine, impianti o attrezzature usate;
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
- contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita;
- interventi/investimenti di mera sostituzione. Per l'individuazione degli "investimenti di mera sostituzione" si rinvia alle disposizioni recate dalla Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020";
- acquisto di motrici di trasporto;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- acquisto di attrezzature ricreative, attrezzature da ufficio ed altri arredi;
- spese di noleggio di macchine ed attrezzature;
- spese per realizzazione di alloggi e abitazioni per il personale dipendente;



- spese relative all'IVA, fatti salvi i casi in cui non sia recuperabile dal beneficiario nel rispetto della normativa vigente
- spese amministrative, di personale, ed oneri sociali a carico del beneficiario;
- spese relative al contratto di leasing e le spese accessorie quali il margine del concedente, le spese di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi e la garanzia del concedente, in linea con quanto specificato nel documento di programmazione sullo sviluppo rurale e nella determinazione n. G03831 del 15/04/2016 "Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020;
- spese di perfezionamento e costituzione di prestiti;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- acquisto di animali;
- costruzione di strade forestali e infrastrutture connesse;
- operazioni di rinnovazione artificiale dopo il taglio di utilizzazione;
- interventi relativi a prodotti forestali non legnosi, non cresciuti e raccolti in bosco, ma coltivati in frutteto. Per "*prodotti forestali non legnosi* (Non Wood Forest Product "NWFP")" si intendono tutti i prodotti di origine biologica, compresi i servizi, derivati dalla foresta o qualsiasi altra superficie di suolo con un uso simile, escluso il legno in ogni sua forma.

ARTICOLO 6 *Agevolazioni previste*

Sono previsti contributi in conto capitale da calcolarsi in percentuale sul costo totale ammissibile dell'intervento.

L'aiuto è concesso nel rispetto della normativa sul "de minimis", come disciplinata dal Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che fissa a 200.000 euro l'importo complessivo concedibile a favore di una impresa nell'arco di tre esercizi finanziari.

Intensità della spesa pubblica:

L'intensità dell'aiuto è pari al 40% della spesa ammessa al contributo.

Massimali:

Per gli interventi finanziati sono fissati i seguenti limiti:

- Euro 200.000,00 quale limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile;
- Euro 30.000,00 quale spesa minima ammissibile a finanziamento.

Il costo totale dell'investimento non può mai essere superiore al massimale di cui al punto precedente.

ARTICOLO 7 *Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni*

❖ Requisiti e condizioni di ammissibilità



I soggetti richiedenti devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda di sostegno, dei seguenti requisiti e soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. l'operazione si applica al territorio del GAL "Il Territorio dei Parchi";
2. possedere un fascicolo unico aziendale (DPR n. 503/99) aggiornato;
3. essere in possesso di partita IVA ed essere iscritto alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato;
4. nel caso di *soggetti privati* in possesso di una superficie boscata nel territorio regionale di dimensioni superiori ai 100 Ha, aver presentato all'Autorità competente, redatto nel rispetto delle disposizioni normative vigenti (L.R. n. 39/2002 e relative disposizioni attuative), un "*Piano di gestione forestale*" o, in alternativa di un "*Piano poliennale di taglio*";
5. nel caso di soggetti pubblici che aderiscono ad uno o più delle tipologie di intervento 3), 4), 5) e 6), aver presentato all'Autorità competente un "*piano di gestione forestale*" presentato redatto nel rispetto delle disposizioni normative vigenti (L.R. n. 39/2002 e relative disposizioni attuative);
6. gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale;
7. dimostrare, anche per le imprese di nuova costituzione, la sostenibilità economica e finanziaria degli investimenti programmati con la presentazione di un "*piano tecnico-economico*" nel quale dovrà, tra l'altro, essere definita la situazione ex ante e stimata la situazione ex post e nel quale siano riportati idonei indici di risultato quali, ad esempio: l'incremento di reddito da lavoro, l'incremento del valore economico della superficie forestale interessata, l'incremento del rapporto tra valore dell'investimento in macchinari e attrezzature e superficie forestale e la stima dell'incremento in carbonio stoccato a seguito dell'intervento;
8. dimostrare che gli investimenti programmati sono a "macchiatico negativo". Tale condizione dovrà essere esplicitata nel piano tecnico economico;
9. dimostrare, per la tipologia di intervento 2) che l'investimento programmato sia funzionale esclusivamente alla lavorazione, produzione e prima trasformazione di assortimenti legnosi e non legnosi e non interessi, di contro, la successiva fase della trasformazione industriale;
10. dimostrare, per la tipologia di intervento 2), che le macchine e le attrezzature per la lavorazione, produzione e prima trasformazione di assortimenti legnosi e non legnosi abbiano una capacità produttiva non superiore a 5.000 metri cubi annui.
11. dimostrare, per gli interventi strutturali, l'immediata cantierabilità dell'investimento programmato fatta salva la deroga concessa per la dimostrazione di tale requisito dopo il termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Sono concessi 120 giorni, dopo la pubblicazione della deliberazione del C. di A. del GAL che approva la graduatoria e l'elenco dei progetti ammissibili, per procedere all'integrazione documentale per l'attestazione del requisito. In ogni caso l'adozione del formale provvedimento di concessione a favore del beneficiario è subordinato alla verifica ed al soddisfacimento del requisito dell'immediata cantierabilità. Il progetto è ritenuto cantierabile quando è stata acquisita ogni autorizzazione, permesso, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'avvio e la realizzazione dei lavori previsti. In ogni caso, qualora al momento della presentazione delle domanda di sostegno non sia stata presentata tutta la documentazione attestante l'immediata cantierabilità, dovrà essere almeno dimostrata la presentazione della richiesta di rilascio del Permesso a Costruire, ove previsto, oppure la presentazione della dichiarazione firmata dallo stesso richiedente e dal tecnico abilitato qualora le opere vengano realizzate tramite C.I.L.A. o S.C.I.A. o altri titoli abilitativi, o soggette alla disciplina della "edilizia libera". Nei casi di presentazione della C.I.L.A. o della S.C.I.A. il requisito dell'immediata cantierabilità si intende soddi-



- sfatto qualora siano trascorsi i tempi previsti dalla normativa vigente in materia di controlli, senza alcuna osservazione da parte del Comune. Tale condizione sarà comprovata da una dichiarazione dell'Amministrazione competente al rilascio del titolo, attestante la conclusione del periodo per l'eventuale comunicazione, rispettivamente di diniego e di divieto di prosecuzione dell'attività.
12. nel caso di interventi che prevedono esclusivamente investimenti per l'acquisto e la relativa messa in opera di impianti di produzione, macchine ed attrezzature, l'impresa dovrà presentare i relativi documenti attestanti la piena disponibilità ed agibilità dei locali destinati all'installazione di tali dotazioni.
 13. dimostrare, per gli interventi da realizzarsi nel bosco (diradamenti, avviamenti, sfolli, ecc.), di aver provveduto a tutti gli adempimenti previsti (comunicazione di taglio, autorizzazioni al taglio, ecc.) dalla normativa vigente in materia per l'esecuzione delle operazioni programmate. La concessione del contributo è comunque subordinata al possesso della formale autorizzazione per la realizzazione dell'intervento;
 14. l'investimento programmato dovrà raggiungere almeno il punteggio minimo, pari a 20, con almeno due criteri, come stabilito nel successivo Articolo 10 "Criteri di selezione e modalità per la predisposizione delle graduatorie". Tale condizione è subordinata alla conclusione della procedura di consultazione del Comitato di Sorveglianza del PSR 2014/2020 del Lazio ed alla relativa espressione del parere da parte dello stesso;
 15. dimostrare di essere proprietari o di aver titolo a disporre degli immobili ove intendono realizzare gli investimenti nonché di impegnarsi a condurre l'attività oggetto dell'investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni. Nel caso di investimenti strutturali realizzati in beni immobili in affitto il richiedente deve dimostrare il pieno consenso del proprietario alla realizzazione dell'investimento programmato da parte dell'affittuario;
 16. nel caso di interventi che prevedono esclusivamente investimenti per l'acquisto e la relativa messa in opera di impianti di produzione, macchine ed attrezzature, dimostrare la piena disponibilità ed agibilità dei locali destinati all'installazione di tali dotazioni;
 17. limitato alle operazioni su "piccola scala (investimento inferiore a 2 milioni di euro)".
 18. ammissibile per le attività di prima trasformazione l'acquisto di macchinari con capacità produttiva fino a 5.000 metri cubi annui.
 19. ammissibile per interventi di ripopolamento artificiale del soprassuolo, conversione e modifica della struttura del bosco o della composizione delle specie, specificatamente finalizzati al miglioramento del valore economico del bosco.
 20. non ammissibile per le operazioni di rinnovazione artificiale dopo il taglio di utilizzazione.
 21. non ammissibile per la costruzione di strade forestali e infrastrutture connesse realizzabili nell'ambito dell'art. 17 e in parte con l'art. 20 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" del regolamento sullo sviluppo rurale che consente il sostegno per gli investimenti in strade come parte della rete stradale delle zone rurali.
 22. non ammissibile per beni non durevoli come i materiali di consumo a ciclo breve (dispositivi di protezione individuale, abbigliamento per i lavoratori forestali, ecc.).
 23. non ammissibile per prodotti forestali non legnosi, non cresciuti e raccolti in bosco, ma coltivati in frutteto.

❖ *Impegni e obblighi ex post*

Per gli obblighi e gli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale sono di applicazione le disposizioni recate dall'articolo 36 dell'Allegato I "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" alla DGR n. 147/2016 richiamate nel successivo articolo 23 del presente bando pubblico.



Rimangono fermi gli impegni e gli obblighi derivanti dalle risultanze dei procedimenti di ammissibilità e delle relative prescrizioni istruttorie e da quant'altro specificato nel formale provvedimento di concessione, per i cui contenuti si rinvia a quanto espressamente riportato nel relativo articolo 13 del presente bando pubblico.

ARTICOLO 8

Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno

Con la domanda di sostegno dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- 1. Piano tecnico-economico**, nel quale sia definita una situazione ex ante e stimata una situazione ex post e nella quale siano definiti e idonei indici di risultato (ad, es.: incremento di reddito da lavoro; incremento del valore economico e produttivo della superficie forestale interessata; incremento del rapporto tra valore dell'investimento in macchinari e attrezzature e superficie forestale; stima dell'incremento in carbonio stoccato a seguito dell'intervento; ecc.). Detto Piano dovrà prendere in conto e descrivere tutti gli elementi progettuali dell'investimento programmato e dovrà consentire la valutazione complessiva del progetto, ivi inclusa l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione e la valutazione del miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e la sostenibilità globale dell'impresa, nonché le modalità nel rispetto delle quali si è proceduto alle verifiche della congruità e ragionevolezza della spesa. Dovranno essere allegati, laddove pertinente, i fogli di calcolo e i preventivi di spesa utilizzati per la dimostrazione della ragionevolezza e della congruità delle spese programmate. Inoltre, dovrà essere dichiarata e attestata, laddove ricorre, l'immediata cantierabilità dell'investimento programmato. Nel caso di interventi relativi a lavorazione produzione e prima trasformazione, dovrà essere dimostrato che l'investimento non riguardi la trasformazione industriale. Nel piano, inoltre, dovranno essere riportati, laddove pertinente, gli elementi per la dimostrazione che gli investimenti programmati sono a "macchiatico negativo";
- 2. Documentazione e relativi fogli di calcolo** per il computo e la congruità delle spese generali.
- 3. Dichiarazione sostitutiva** ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 **attestante la presentazione alle Autorità competenti**, laddove prevista, del "*Piano di gestione forestale*" o del "*Piano poliennale di taglio*";
- 4. Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà per regime "De Minimis"**. Regolamento (UE) n. 1407/2013, da redigere utilizzando il modello facsimile denominato **Modello base "De Minimis"** allegato al presente bando pubblico, nel quale si dichiara, tra l'altro, di non aver beneficiato di contributi pubblici in regime "de minimis" per un importo superiore a 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
- 5. Atti progettuali, corografia, individuazione dettagliata dell'area e della tipologia d'investimento estratto di mappa 1:2000, computo metrico estimativo analitico dei lavori**, laddove previsto, relativi agli investimenti programmati, che dovranno tener conto delle disposizioni impartite in ordine alla ragionevolezza e congruità delle spese (articolo 5). Il costo previsto per l'investimento dovrà essere suddiviso per le categorie di spese. Per "categorie di spese" si intendono le "tipologie di intervento", nel rispetto della classificazione di cui all'articolo 5 del presente bando pubblico ed utilizzata per la predisposizione delle domande di sostegno e del relativo piano finanziario;
- 6. Documentazione fotografica ante investimento;**
- 7. Deliberazione dell'organo competente**, nel caso di soggetti pubblici, con la quale, tra l'altro:
 - a. si approva l'iniziativa progettuale ed il relativo costo;



- b. si individua il RUP, di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.;
- c. si assume a carico dell'Ente la quota parte di propria competenza;
- d. si assumono gli impegni specificati nel bando pubblico e nella domanda di sostegno;
- e. si dichiara di essere proprietario o di aver titolo a disporre delle aree ove si realizzerà l'investimento;
- f. si dichiara che gli interventi non sono e non saranno oggetto di altri finanziamenti pubblici; si dà atto del possesso dei requisiti richiesti, da specificare dettagliatamente;
- g. si dichiara la stabilità finanziaria del beneficiario;

8. Documenti per l'attestazione inerente la condizione di "micro, piccola o media impresa". A tal riguardo dovrà essere utilizzato il modello facsimile denominato "Modello di dichiarazione e informazioni relative alla qualifica di PMI", allegato al presente bando pubblico;

9. Concessioni, autorizzazioni, permessi, pareri necessari per la realizzazione dell'operazione. Dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria a dimostrare la cantierabilità dell'iniziativa progettuale - Permesso a Costruire, Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), altre autorizzazioni o pareri - riportanti la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato interessato all'intervento. Dovrà essere indicata la data relativa al rilascio dell'ultimo provvedimento acquisito per l'immediata cantierabilità. Qualora la domanda di sostegno risulti incompleta, l'integrazione documentale per la dimostrazione dell'immediata cantierabilità può essere effettuata anche successivamente al termine fissato per la presentazione della domanda di sostegno e comunque entro i centoventi (120) giorni successivi alla delibera del CDA del GAL di approvazione della graduatoria di ammissibilità. In ogni caso l'adozione del formale provvedimento di concessione del contributo è subordinato all'acquisizione di tutta la documentazione mancante. In sintesi, qualora non sia disponibile tutta la documentazione attestante la immediata cantierabilità, in allegato alla domanda di sostegno dovrà essere, comunque, presentata:

- la richiesta di rilascio del Permesso a Costruire ove previsto, riportante la data di presentazione in Comune;

oppure:

- una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, firmata dallo stesso richiedente e dal tecnico abilitato, che le opere saranno realizzate tramite C.I.L.A. o S.C.I.A. o altro eventuale titolo abilitativo, o soggette alla disciplina della "edilizia libera";

10. Agibilità. Nel caso di interventi che prevedono esclusivamente investimenti per l'acquisto e la relativa messa in opera di impianti di produzione, macchine ed attrezzature, l'impresa dovrà presentare i relativi documenti attestanti la piena disponibilità ed agibilità dei locali destinati all'installazione di tali dotazioni;

11. Per le forme giuridiche societarie diverse dalle società di persone e per le cooperative, oltre alla documentazione sopra prevista, è necessario produrre:

- a. deliberazione dell'organo competente con la quale si richiama:

- l'atto costitutivo e/o lo statuto,
- gli estremi dell'iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nella relativa sezione di appartenenza;



ed a seguire, nello specifico:

- si approva il progetto;
- si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di sostegno nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari;
- si assumono gli impegni specificati nel modello unico di domanda e nel fascicolo regionale di misura/azione;
- si assume l'impegno per la copertura finanziaria della quota a carico, con indicazione della fonte di finanziamento;
- si dichiara di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali o statali per gli investimenti previsti nella iniziativa progettuale inoltrata ai sensi del presente avviso;
- si dichiara di essere proprietario o di aver titolo a disporre degli immobili ove si realizzerà l'investimento specificando, il titolo di possesso, la durata residua (almeno 7 anni dal momento della presentazione della domanda di aiuto).
- si dichiara di essere a conoscenza dell'impegno di condurre l'attività oggetto dell'investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7anni.
- si dichiara di essere a conoscenza dell'impegno di non distogliere dalla prevista destinazione o di non alienare, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di pagamento del saldo, i beni oggetto di finanziamento. Di essere a conoscenza, inoltre, che il mancato rispetto del vincolo comporta la decadenza totale dai benefici e la restituzione delle somme percepite;

b. bilanci degli ultimi tre anni (almeno un anno per le società di recente costituzione), con attestazione del loro deposito presso la C.C.I.A.A., completi dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, nonché la relazione degli amministratori e del collegio sindacale. Dovrà essere presentata, inoltre, la documentazione dalla quale risulti la situazione contabile relativa al periodo compreso tra la chiusura del bilancio dell'esercizio immediatamente precedente e la data di presentazione della domanda o di data prossima alla stessa.

12. Documentazione comprovante l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione. Oltre a quanto già esplicitato nel piano tecnico economico dovrà essere allegato ogni documento utile per dimostrare e consentire la verifica del possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione dei punteggi inerenti i criteri di selezione;

Altre disposizioni

Il Piano tecnico-economico, gli elaborati progettuali di cui al punto 3 ed i documenti per la dimostrazione dell'immediata cantierabilità di cui al punto 7 devono essere sottoscritti da tecnici in possesso di adeguata qualifica professionale relativamente alle tipologie di investimento programmate ed abilitati all'esercizio delle professione nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

Tutti i requisiti, soggetti ed oggettivi, e le condizioni di ammissibilità previsti l'accesso al regime di aiuto attivato con il presente bando pubblico devono essere posseduti e rispettate al



momento della presentazione della domanda di sostegno, fatte salve eventuali deroghe previste nel presente bando.

ARTICOLO 9

Modalità e Termini per la presentazione della domanda di sostegno

Termini per la presentazione della domanda di sostegno

La presentazione delle domande di sostegno deve avvenire entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando sul sito internet del GAL “Il Territorio dei Parchi”, pertanto **entro le ore 23:59 del 06/11/2020**.

Modalità di presentazione delle domande di sostegno su SIAN

La domanda di sostegno dovrà essere inoltrata attraverso la funzionalità on-line della procedura informatizzata operante sul portale SIAN dell’Organismo pagatore (AGEA) e dovrà essere compilata in tutte le sue parti, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul sito del GAL.

Ai fini della presentazione delle domande di sostegno a valere sul programma è obbligatoria la costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 dell’11 dicembre 1999 ed il relativo aggiornamento. Nel fascicolo aziendale devono essere presenti i dati necessari alla compilazione della domanda (inclusi i riferimenti elettronici, come la PEC), in quanto l’assenza di tali riferimenti può pregiudicare il rilascio della stessa.

I Centri di Assistenza Agricola (CAA) sono delegati dall’Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) alla tenuta e alla gestione del fascicolo unico aziendale secondo le modalità e le indicazioni operative definite dagli uffici di coordinamento dello stesso Organismo Pagatore.

I soggetti interessati possono presentare la domanda o avvalendosi, per la compilazione, dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o di altri soggetti abilitati dalla Regione.

Il modulo di delega, per l’abilitazione da parte della Regione alla informatizzazione della domanda di sostegno è scaricabile dal portale “LAZIO EUROPA”, raggiungibile all’indirizzo http://lazioeuropa.it/files/190809/20190808_modulo_5_psr_2014_2020_misure_a_investimento_o_delega_presentazione_domande_copia.pdf nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Sistema Informativo” o alla pagina http://lazioeuropa.it/psr_fears-17/sistema_informativo-119/ dalla quale è possibile accedere alla documentazione del Sistema Informativo stesso.

Tale delega dovrà essere compilata in tutte le sue parti, sottoscritta e presentata non oltre i cinque giorni lavorativi che precedono la scadenza del bando insieme ad un documento di riconoscimento in corso di validità del potenziale beneficiario, inviando una scansione tramite PEC all’indirizzo: agricoltura@regione.lazio.legalmail.it.

La delega per l’abilitazione da parte della Regione alla informatizzazione della domanda di sostegno è necessaria anche nel caso in cui il beneficiario provveda in proprio.

La compilazione, la stampa e la presentazione (di seguito “rilascio informatico”) della domanda



di sostegno deve essere effettuata esclusivamente mediante apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN al seguente indirizzo: <http://www.sian.it>, accedendo all'area riservata, previa registrazione e secondo le modalità definite nell'apposito Manuale Utente, predisposto dallo stesso SIAN, e pubblicato sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema Informativo". Per poter richiedere le credenziali di accesso all'applicativo per la presentazione ed il relativo rilascio informatico delle domande di sostegno è necessario compilare l'apposito modulo di richiesta disponibile nel portale "LAZIO EUROPA", convertirlo in PDF e firmarlo digitalmente. Il file firmato digitalmente dovrà essere trasmesso via PEC all'indirizzo agricoltura@regione.lazio.legalmail.it.

La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti dovrà essere sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata tramite OTP (One Time Password), utilizzando la procedura informatizzata predisposta dal SIAN. Il soggetto richiedente dovrà quindi preventivamente abilitarsi alla ricezione dell'OTP utilizzando l'apposita procedura informatizzata riportata nel manuale utente consultabile sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "sistema informativo".

La documentazione di cui all'articolo 8 per la quale è prevista la firma, prima di essere allegata elettronicamente alla domanda di sostegno dovrà essere convertita in formato PDF. La relazione tecnica dovrà inoltre essere firmata digitalmente dal tecnico incaricato.

Nel caso in cui il documento da allegare sia una autocertificazione/dichiarazione prodotta dal beneficiario, è possibile, ai sensi del D.P.R. 445/2000, allegare tale documento in formato PDF, sottoscritto con firma ed accompagnato con copia del documento di riconoscimento in corso di validità (fronte/retro). In tal caso il beneficiario avrà l'onere di custodire l'originale del documento inviato per 10 anni, ed esibirlo qualora il GAL ne richieda la visione.

La domanda si intende informatizzata al momento del rilascio informatico sulla piattaforma SIAN; allo stesso tempo il sistema attribuisce alla domanda rilasciata un protocollo informatico.

Le domande inoltrate oltre il termine di scadenza previsto dal bando sono considerate inammissibili e non possono dar luogo alla concessione di alcun aiuto.

Non è consentito avere in corso, sulla medesima sottomisura, più domande di sostegno.

Ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente assume, quali proprie, tutte le dichiarazioni, gli obblighi e gli impegni riportati nel modello di domanda di sostegno.

I punteggi relativi ai criteri di selezione dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno (autovalutazione) fermo restando che in fase di controllo amministrativo si procederà ad accertare la corretta imputazione di tali punteggi.

Ai fini della formulazione della graduatoria farà fede il punteggio definitivamente assegnato ad ogni criterio da parte del GAL.



ARTICOLO 10

Criteria di selezione e modalità per la predisposizione delle graduatorie

Ai fini della formazione delle graduatorie di merito per la selezione dei progetti proposti, l'assegnazione dei punteggi alle domande di sostegno pervenute ed ammissibili avverrà secondo i criteri riportati nella tabella sottostante dove sono, inoltre, specificate le declinazioni dei criteri di selezione con l'indicatore utilizzato per l'attribuzione del punteggio:

| Operazione 8.6.1 - Investimenti in nuove tecnologie silvicole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste | | | | | | |
|---|--|--|---|--------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| TIPOLOGIA DI PRIORITA' PSR | PRINCIPIO | CODICE PSR | CRITERI | PUNTEGGIO CRITERIO | PUNTEGGIO MAX GRUPPI CRITERI | PUNTEGGIO MAX TIPOLOGIA DI PRIORITA' |
| PRIORITA' TERRITORIALI | Zonizzazione degli interventi (priorità nelle zone D e C) | 8.6.1.a1 | Interventi ricadenti in aree D secondo la classificazione regionale. La priorità è attribuita nel caso in cui la maggior parte della superficie oggetto di impegno ricada in aree D | 20 | 20 | 20 |
| | | 8.6.1.a2 | Interventi ricadenti in aree C secondo la classificazione regionale. La priorità è attribuita nel caso in cui la maggior parte della superficie oggetto di impegno ricada in aree C | 10 | | |
| PRIORITA' AMBIENTALI | Progetti che dimostreranno di migliorare la preservazione della biodiversità e/o della qualità dei suoli e/o le caratteristiche di regimazione idraulica e di impatto idrologico positivo sui soprassuoli interessati dagli interventi | 8.6.1.b | Interventi volti a migliorare la biodiversità e/o la qualità dei suoli e/o le caratteristiche di regimazione idraulica e di impatto idrologico positivo sui soprassuoli interessati dagli interventi. La priorità è assegnata sulla base dell'elaborato inserito nella relazione tecnica allegata al progetto | 10 | 10 | 10 |
| PRIORITA' AZIENDALE | Progetti presentati da giovani agricoltori o selvicoltori | 8.6.1.c | Beneficiario di età inferiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda di aiuto | 10 | 10 | 35 |
| | Numero di addetti fissi nell'azienda beneficiaria | 8.6.1.d | La priorità è connessa al numero di addetti fissi impiegati nell'azienda beneficiaria ed è assegnata ad imprese con numero di addetti non inferiore a 3 | 5 | 5 | |
| | Impresa boschiva che svolge esclusivamente lavori di utilizzazioni boschive e/o la loro commercializzazione | 8.6.1.e | La priorità è assegnata alle imprese del settore forestale che svolgono la loro attività esclusivamente nel settore delle utilizzazioni boschive e/o della loro commercializzazione | 5 | 5 | |
| | Caratteristiche dell'azienda/ente (certificazioni PEC, SFC, Biologica, EMAS). | 8.6.1.f1 | Presenza di certificazione forestale PEFC o FSC | 15 | 15 | |
| | | 8.6.1.f2 | Presenza di certificazione ambientale EMAS | 10 | | |
| | 8.6.1.f3 | Aziende agricole certificate bio ai sensi del regolamento UE n. 834/2007 | 5 | | | |



| | | | | | | |
|--|--|---------|---|----|------------|------------|
| PRIORITA' SETTORIALI | Introduzione di oggettive innovazioni tecnologiche | 8.6.1.g | Innovazione di prodotto/processo/organizzativa; la priorità è assegnata ai progetti che prevedono investimenti in macchine/attrezzature e impianti brevettate nei dieci anni precedenti all' emanazione del bando | 15 | 15 | 35 |
| | Interventi di valorizzazione di boschi di pregio | 8.6.1.h | La priorità è assegnata ai progetti che prevedono interventi selvicolturali finalizzati al recupero e alla valorizzazione economico-produttiva dei castagneti da legno e delle sugherete | 20 | 20 | |
| Punteggio massimo ottenibile | | | | | 100 | 100 |
| PUNTEGGIO massimo ottenibile per ciascun Progetto | | | | | | 100 |
| CASI EX AEQUO: In situazioni di parità, intesa come parità di posizione di più domande di sostegno nelle graduatorie di ammissibilità si procede secondo il seguente criterio: sarà data preferenza ai progetti di importo richiesto inferiore. | | | | | | |
| PUNTEGGI MINIMO: il punteggio minimo per l'accesso al finanziamento è pari a 20, conseguito sommando i punti di almeno due criteri. | | | | | | |

Le condizioni per l'attribuzione dei criteri e dei relativi punteggi debbono essere possedute e dimostrate dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno iniziale, secondo le modalità di seguito indicate per ciascun criterio:

Priorità territoriali

Priorità 8.6.1.a1 Interventi ricadenti in aree D secondo la classificazione regionale

La priorità è attribuita nel caso in cui la prevalenza (>50%) della superficie oggetto di intervento, la realizzazione fisica dell'investimento o la sede del centro di lavorazione, ricada in area D.

Priorità 8.6.1.a2 Interventi ricadenti in aree C secondo la classificazione regionale.

La priorità è attribuita nel caso in cui la prevalenza (>50%) della superficie oggetto di intervento, la realizzazione fisica dell'investimento o la sede del centro di lavorazione, ricada in area C.

Priorità ambientali

Priorità 8.6.1.b Interventi volti a migliorare la biodiversità e/o la qualità dei suoli e/o le caratteristiche di regimazione idraulica e di impatto idrologico positivo sui soprassuoli interessati dagli interventi. La priorità è assegnata sulla base dell'elaborato inserito nella relazione tecnica allegata al progetto

La priorità è assegnata per investimenti realizzati nei boschi di cui alle tipologie di intervento 3), 4) e 5), in linea con i principi di cui al presente criterio, come descritti nel piano tecnico-economico.

Priorità aziendale

Priorità 8.6.1.c Beneficiario di età inferiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda di aiuto



La priorità è attribuita ai soggetti richiedenti che, al momento della presentazione della domanda di sostegno, hanno una età compresa tra i 18 e i 40 anni (“41 anni non compiuti”). Nel caso di società si fa riferimento al rappresentante legale o al soggetto con i pieni poteri decisionali.

Priorità 8.6.1.d Numero di addetti fissi impiegati nell'azienda

La priorità è connessa al numero di addetti fissi impiegati, al momento della presentazione della domanda di sostegno, nell'azienda richiedente ed è assegnata ad imprese con numero di addetti non inferiore a 3.

Priorità 8.6.1.e Imprese boschive che svolgono la loro attività esclusivamente nel settore delle utilizzazioni boschive e/o della loro commercializzazione

La priorità è assegnata alle imprese del settore forestale che svolgono la loro attività esclusivamente nel settore delle utilizzazioni boschive e/o della loro commercializzazione.

Priorità 8.6.1.f1 Presenza di certificazione forestale PEFC o FSC

La priorità è concessa ai soggetti che sono già in possesso, al momento della presentazione della domanda di aiuto, di certificazione forestale PEFC o FSC.

Priorità 8.6.1.f2 Presenza di certificazione ambientale EMAS

La priorità è concessa ai soggetti che sono già in possesso, al momento della presentazione della domanda di aiuto, di certificazione ambientale EMAS.

Priorità 8.6.1.f3 Aziende agricole certificate bio ai sensi del regolamento UE n. 834/2007

La priorità è concessa ai soggetti che sono già in possesso, al momento della presentazione della domanda di aiuto, di certificazione bio ai sensi del regolamento UE n. 834/2007.

Priorità settoriali

Priorità 8.6.1.g Introduzione di oggettive innovazioni tecnologiche;

La priorità è attribuita la priorità è assegnata ai progetti che prevedono l' introduzione di innovazione di prodotto/processo/organizzative prevedono, quali investimenti in macchine/attrezzature e impianti brevettati nei cinque anni precedenti all'emanazione del bando.

Priorità 8.6.1.h Valorizzazione di boschi di pregio

La priorità è attribuita esclusivamente agli investimenti che prevedono interventi selvicolturali finalizzati al recupero e alla valorizzazione economico-produttiva di popolamenti forestali specifici, quali castagneti da legno e sugherete.

I requisiti di priorità e i relativi punteggi dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno ed accertati in fase di istruttoria tecnico – amministrativa per la relativa conferma o, se del caso, per la loro modifica e dovranno essere mantenuti almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato.



Qualora intervengano modificazioni che comportino variazioni del punteggio attribuito, dovrà essere verificato che il progetto mantenga la sua posizione utile nella graduatoria di ammissibilità del finanziamento.

Ai fini della formulazione della graduatoria, farà fede il punteggio definitivamente assegnato ad ogni criterio da parte del GAL.

Sono ammissibili al finanziamento i progetti che raggiungono un punteggio minimo pari a **20** punti, da ottenersi sommando i punteggi relativi ad almeno **2** principi distinti.

Il mancato raggiungimento di detta soglia minima comporta la non ammissibilità al sostegno.

Per i casi di *ex-aequo*, ovvero in caso di parità di posizione di più domande di sostegno nelle graduatorie di ammissibilità, sarà data preferenza ai progetti di importo richiesto inferiore.

Modalità di formazione della graduatoria

In fase di istruttoria tecnico amministrativa, si procederà ad accertare il possesso delle priorità dichiarate ed a confermare o meno il punteggio corrispondente.

La graduatoria predisposta in attuazione del presente bando è approvata con deliberazione del CdA del GAL, che dovrà individuare le domande di sostegno ritenute “ammissibili e finanziate”, cioè quelle collocate in posizione utile nella graduatoria fino alla copertura delle risorse stanziare per il presente bando pubblico.

Lo stesso atto approva anche gli elenchi delle domande di sostegno “non ammissibili” e di quelle “ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi”.

Per le domande “non ammissibili”, dovrà essere riportata la motivazione che determina l’adozione del provvedimento di non ammissibilità.

ARTICOLO 11

Dotazione finanziaria del bando

Per il finanziamento delle domande di sostegno inoltrate ai sensi del presente bando, sono stanziati complessivamente Euro **165.000,00**.

ARTICOLO 12

Controlli amministrativi sulle domande di sostegno

Tutte le domande di sostegno nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi.

I controlli amministrativi sulle domande di sostegno sono svolti in conformità all’art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e tengono conto delle norme sul procedimento amministrativo recate dalla L. 241/90 e successive mm. ii. .

Entro i **quindici (15) giorni** successivi al termine fissato per la presentazione delle domande di



sostegno il GAL predispose l'elenco delle domande presentate (rilasciate informaticamente).

Per ciascuna domanda di sostegno, ai sensi delle L. 241/90 e ss. mm. ii. è individuato un **responsabile del procedimento amministrativo**, che sarà comunicato al beneficiario tramite posta certificata PEC.

La fase di istruttoria amministrativa della domanda di sostegno e degli allegati presentati a corredo della stessa prevede una verifica formale della domanda, per una valutazione tecnica sulla conformità del progetto agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura, per stabilire l'ammissibilità e la congruità delle spese, per accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, per la valutazione dei criteri di selezione. In particolare il controllo amministrativo in questa fase riguarderà la verifica:

- del rispetto dei termini e delle scadenze fissate per la presentazione (rilascio informatico) della domanda di sostegno;
- che la domanda di sostegno sia stata presentata e rilasciata esclusivamente avvalendosi dell'apposito applicativo informatico disponibile sulla piattaforma nazionale del SIAN;
- del possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità pertinenti all'operazione per cui si chiede il sostegno;
- dei punteggi attribuiti in base ai criteri di selezione;
- dell'ammissibilità e della congruità delle voci di spesa;
- dei requisiti soggettivi e oggettivi e del rispetto delle condizioni di ammissibilità
- del principio dell'unicità del finanziamento;
- dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma;
- conformità dell'operazione con gli obblighi stabiliti dalla legislazione vigente unionale o nazionale o dal programma compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e le altre norme e requisiti obbligatori;
- della rispondenza agli obiettivi ed alle finalità previste nella presente Tipologia di Operazione.

Il controllo amministrativo sulla domanda di sostegno può comprendere anche una **visita sul luogo** di realizzazione dell'operazione.

Per le verifiche di congruità e ragionevolezza delle spese ritenute ammissibili si fa riferimento ai prezzi regionali ed alle disposizioni richiamate nel precedente articolo 5 del presente bando pubblico.

Saranno ritenute **non ammissibili** e pertanto non finanziabili le domande di sostegno:

- presentate (rilasciate informaticamente) oltre i termini come stabiliti dal presente bando pubblico;
- compilate, presentate e "rilasciate" utilizzando degli applicativi informatici o ricorrendo a delle modalità diverse da quelle previste e funzionanti sulla piattaforma informatica appositamente predisposta sul S.I.A.N.;
- che, nella valutazione dei criteri di selezione, non raggiungono il punteggio minimo come stabilito nell'articolo 10 del presente bando pubblico;
- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente bando pubblico;
- che non soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite nell'articolo 7 del presente bando pubblico;



- non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste nella presente Sottomisura/tipologia di operazione;
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nel bando pubblico, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell' Amministrazione;
- erronee, salvo il caso di errori palesi e sanabili nel rispetto delle condizioni previste nel presente bando pubblico.

In applicazione dell'articolo 10 bis della L 241/90 e successive mm. e ii. il GAL prima di procedere alla formale adozione dei provvedimenti di non ammissibilità, comunica al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, i motivi che ostacolano l'accoglimento della domanda. Entro il termine di **dieci (10) giorni** dal ricevimento della stessa il richiedente può presentare proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. In caso di mancato accoglimento delle osservazioni che il richiedente ha prodotto in applicazione della richiamata procedura di cui all'articolo 10 bis della L 241/90 e successive mm. e ii. o comunque dopo aver attivato detta procedura, il GAL dovrà provvedere alla formale comunicazione al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, della non ammissibilità della domanda di sostegno riportante le motivazioni sul mancato accoglimento delle osservazioni prodotte.

Completate le istruttorie di ammissibilità, il GAL provvederà a definire l'elenco analitico delle domande istruite positivamente con indicazione del costo totale dell'investimento ritenuto ammissibile e del relativo contributo concesso riportante i punteggi attribuiti in funzione dei criteri di selezione e lo stato di immediata cantierabilità, nonché gli elenchi delle domande non ammissibili con indicazione dei motivi di esclusione.

Le domande di sostegno relative a progetti non immediatamente cantierabili sono inserite nella graduatorie di ammissibilità ma la formale concessione del contributo e l'adozione del relativo provvedimento a favore della ditta beneficiaria sono subordinati all'acquisizione, entro i termini stabiliti dal presente bando pubblico, di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni o permessi necessari per l'immediata cantierabilità del progetto e l'avvio dei lavori.

Sul provvedimento definitivo, ovvero la delibera del CDA del GAL di approvazione della graduatoria finale e dei progetti non ammissibili, è ammesso ricorso per motivi di legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di **sessanta (60) giorni** e **centoventi (120) giorni** a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso o dalla notifica dell'atto, laddove prevista.

ARTICOLO 13

Provvedimenti di concessione

Successivamente alla formale approvazione delle graduatorie di ammissibilità, il GAL, per ognuna delle domande di sostegno finanziate, una volta acquisita la documentazione relativa alla cantierabilità del progetto ove prevista, adotta appositi provvedimenti di concessione del contributo.



I provvedimenti di concessione del contributo dovranno necessariamente riportare almeno:

- i riferimenti al bando pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
- i riferimenti dei vari atti procedurali;
- i dati finanziari relativi all'investimento totale ammesso a contributo con specificazione delle spese ammissibili, distinti per "tipologia di intervento" nel rispetto della classificazione utilizzata nell'applicativo informatico SIAN per la presentazione delle domande;
- le modalità di erogazione del contributo, con indicazione delle disposizioni attuative per la concessione dei pagamenti a titolo di anticipo, acconti in corso d'opera o saldo finale;
- le prescrizioni e gli obblighi derivanti dal procedimento istruttorio ivi incluso l'eventuale obbligo, anche per le fasi successive all'ammissibilità della domanda di sostegno, al mantenimento o al rispetto di taluni requisiti di ingresso o condizioni di ammissibilità, con indicazione delle sanzioni connesse al mancato rispetto dell'adempimento;
- gli obblighi e i limiti derivanti dai vincoli di destinazione e dal periodo di non alienabilità, nonché dagli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale e l'indicazione della loro durata;
- la tempistica di realizzazione ed il termine entro il quale i lavori dovranno essere ultimati. Dovrà essere specificato che il mancato rispetto delle scadenze previste comporta la decadenza totale e la revoca del contributo;
- gli obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;
- gli obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- gli obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;
- l'obbligo di comunicazione circa l'avvenuto inizio dei lavori;
- l'obbligo di comunicare eventualmente il nominativo del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza del cantiere;
- i riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni.

Il provvedimento di concessione, notificato al beneficiario o suo delegato tramite PEC entro **trenta (30) giorni** dalla data di adozione della Delibera del CDA del GAL, di approvazione della graduatoria di ammissibilità, o entro i **trenta (30) giorni** successivi alla scadenza dell'eventuale periodo concesso per l'acquisizione della documentazione necessaria a dimostrare la cantierabilità dell'iniziativa, dovrà essere sottoscritto per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato o suo delegato e ritrasmesso al GAL tramite PEC non oltre il **quindicesimo (15°) giorno** dalla notifica.

ARTICOLO 14

Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle proroghe

Gli investimenti strutturali delle iniziative progettuali finanziate dovranno essere avviate:

- a) per i **sogetti privati**, singoli o associati, **non oltre i 120 (centoventi) giorni** successivi a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione del contributo;
- b) per i **sogetti pubblici**, singoli o associati, **non oltre i 120 (centoventi)** successivi a decorrere dalla data di trasmissione dell'approvazione formale del provvedimento di concessione del contributo.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l'avvio dei lavori sarà effettuata come di segui-



to riportato:

- per gli investimenti strutturali, sulla base del Verbale di consegna dei lavori, che dovrà essere trasmesso all'ufficio del GAL tramite PEC;
- per i servizi e forniture, sulla base della documentazione probatoria da presentare a corredo della domanda di pagamento e/o del conferimento dell'ordine e/o dell'incarico di servizio (contratto di ordine, bolla di accompagnamento, fattura accompagnatoria, ecc.).

Il tempo massimo concesso per il completamento degli investimenti finanziati, escluse eventuali proroghe, è così determinato:

- **10 mesi** per operazioni che prevedono esclusivamente l'acquisto di dotazioni (macchine, attrezzature, ecc.);
- **16 mesi** per la realizzazione di operazioni che prevedono interventi strutturali (opere, impianti, ecc.).

Per la data iniziale del tempo massimo concesso per il completamento degli investimenti si fa riferimento alla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione del contributo da parte del beneficiario.

Per completamento degli investimenti deve intendersi la conclusione di ogni attività prevista dal progetto finanziato sia essa attinente a lavori, servizi o forniture.

Il completamento degli investimenti nel caso di lavori è attestato dalla dichiarazione di fine lavori. Dalla data di inoltro della stessa decorrono i **sessanta (60) giorni** continuativi e successivi di tempo per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale completa di tutta la rendicontazione.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.

Per le operazioni che prevedono esclusivamente l'effettuazione di acquisti la domanda di pagamento del saldo finale deve essere presentata entro i **dodici (12) mesi** successivi all'adozione del provvedimento di concessione del contributo.

Qualora a completamento degli investimenti si generino economie di spesa i beneficiari non sono autorizzati al loro utilizzo.

❖ *Disciplina delle Proroghe*

Le proroghe del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori, possono essere concesse per cause di forza maggiore o per altre circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà del beneficiario.

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate al GAL che previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori. Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro **sessanta**



(60) giorni dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

Il GAL, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica a mezzo PEC la decisione adottata contenente, in caso di accoglimento della richiesta, la data ultima per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

In ogni caso possono essere concesse proroghe per un periodo non superiore a **centottanta (180) giorni**.

ARTICOLO 15

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio degli interventi, le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, così come previste dall'articolo 2, comma 2, del Reg. (CE) n. 1306/2013, sono disciplinate dall'articolo 33 delle "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante al GAL entro **dieci (10) giorni** lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

Per la causa di forza maggiore relativa alla "Incapacità professionale di lunga durata del beneficiario" il beneficiario deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l'inabilità al lavoro di carattere permanente.

La mancata comunicazione della causa di forza maggiore o circostanza eccezionale, con la relativa documentazione probatoria, ovvero il mancato riconoscimento da parte dell'Ufficio competente, comporta l'applicazione di una sanzione che può arrivare fino alla totale decadenza della domanda di sostegno, in funzione delle inadempienze rilevate che saranno definite con successivo atto da parte della struttura competente.

ARTICOLO 16

Varianti ed adeguamenti tecnici

Per gli investimenti soggetti all'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici le varianti sono attuate in conformità a tale normativa e all'articolo 32 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016.

Per gli investimenti che *non* ricadono nell'ambito di applicazione della normativa in materia di appalti pubblici, e pertanto nei casi in cui il beneficiario sia un **soggetto privato** ed il contributo concesso in Regime "de minimis", sono considerate **varianti in corso d'opera** le modifiche



tecniche sostanziali al progetto ammesso a contributo, per le quali si applicano le seguenti disposizioni:

- sono consentite esclusivamente varianti nell’ambito delle singole categorie di spesa, ossia tipologie di intervento del presente bando, come individuato nel Quadro economico del provvedimento di concessione del contributo descritto all’art. 13 del presente avviso pubblico;
- non sono ammissibili varianti che comportino una modifica in aumento dell’importo assegnato nel provvedimento di concessione ad ogni singola categoria di spesa;
- l’importo oggetto di variante che può essere autorizzato non può oltrepassare la soglia del 20% riferito al costo totale dell’investimento finanziato, al netto delle spese generali;
- non possono essere autorizzate varianti che prevedono il riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell’iniziativa;
- le varianti in corso d’opera debbono essere preventivamente approvate dalla struttura competente all’istruttoria della domanda di sostegno che acquisisce la documentazione tecnica e, ove necessario, anche gli adeguamenti dei preventivi di spesa, pareri, nulla osta, autorizzazioni e concessioni presentati dal beneficiario in sede di rilascio del provvedimento di concessione del contributo;
- la realizzazione di una variante non autorizzata comporta il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante;
- i lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l’inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte del GAL e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

Sono considerati adeguamenti tecnici di dettaglio nell’ambito della stessa categoria di spesa, comunque diversi dalle varianti in corso d’opera, le modifiche non sostanziali al progetto originario.

Per detti adeguamenti tecnici si applicano le seguenti disposizioni:

- non sono ammissibili adeguamenti tecnici che comportano una modifica in aumento dell’importo assegnato nel provvedimento di concessione ad ogni singola categoria di spesa;
- gli adeguamenti tecnici possono essere eseguiti senza autorizzazione preventiva, ferma restando la loro valutazione di ammissibilità da parte della struttura del GAL nell’ambito dello svolgimento dei controlli amministrativi;
- nel caso vengano effettuati adeguamenti tecnici o di dettaglio relativi a beni e servizi i cui costi non sono previsti nei prezziari approvati dalla Regione, il beneficiario dovrà ripresentare i tre preventivi per la rideterminazione della congruità dei costi.

Non sono ammissibili varianti in corso d’opera e adeguamenti tecnici che modifichino quelle caratteristiche del progetto che hanno determinato, in fase di istruttoria della domanda di sostegno, l’attribuzione di punteggi, relativi ai criteri di selezione, tali da far collocare il progetto in graduatoria in posizione utile per l’autorizzazione al finanziamento.

Sono considerati inoltre adeguamenti tecnici il “cambio fornitore” e il “cambio marca” delle attrezzature.



In tutti i casi le varianti in corso d'opera e gli adeguamenti tecnici previsti nel presente articolo non sono autorizzate nell'ambito del quadro normativo di riferimento dello sviluppo rurale e le relative spese non sono ritenute eleggibili, se mutano la funzionalità e le finalità originarie dell'iniziativa progettuale e nel caso in cui non siano coerenti con gli obiettivi, le finalità e le condizioni di ammissibilità della misura.

Nel caso di variante in corso d'opera va presentata specifica domanda utilizzando l'apposita funzione sull'applicativo SIAN. La stessa istanza deve essere inoltre trasmessa al GAL, tramite PEC. Detta richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica, dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato, ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

Il GAL provvede, nell'ambito del quadro normativo di riferimento dello sviluppo rurale, ed istruisce la domanda ed a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica tramite PEC al richiedente, la decisione adottata con indicazione, nel caso di accoglimento, del nuovo quadro economico delle spese eleggibili. I dati che modificano il progetto originario dovranno essere implementati sul sistema informativo SIAN rappresentando la piattaforma di riferimento per tutte le successive fasi procedurali. Nel caso di rigetto dovranno essere acquisite a sistema la motivazione del mancato accoglimento.

Qualora intervengano modificazioni del progetto originario, quali varianti in corso d'opera o adeguamenti tecnici, a seguito delle quali l'intervento realizzato non sia un lotto funzionale o comportino la perdita dei requisiti di ammissibilità e/o variazioni del punteggio attribuito tali da determinare il venir meno del presupposto per l'utile collocazione in graduatoria, viene applicata la decadenza totale dall'aiuto con la revoca dell'intero contributo concesso e il beneficiario dovrà restituire le somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali.

L'istruttoria da parte del GAL dovrà compiersi entro un termine massimo di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla richiesta.

ARTICOLO 17

Presentazione delle domande di pagamento

Gli aiuti spettanti sono erogati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) a seguito della presentazione di una o più domande di pagamento da parte del soggetto beneficiario.

I pagamenti sono autorizzati dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal sistema procedurale di gestione e controllo definito dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore (AGEA).

Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN.

Dopo il rilascio informatico e solo per gli errori palesi è consentita la correzione della domanda di pagamento e degli allegati secondo quanto riportato nel successivo articolo 24.

Le domande di pagamento per le misure ad investimento possono essere presentate per:



- anticipi;
- erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento(acconti);
- saldi finali.

❖ *Anticipi*

Per la concessione degli anticipi si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 10 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016.

L'erogazione dell'anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della "domanda di pagamento" e della seguente documentazione:

- garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore (AGEA) di importo pari all'anticipazione concessa utilizzando lo schema fac-simile predisposto dallo stesso Organismo Pagatore (AGEA). Le garanzie fidejussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall'Organismo Pagatore nazionale (AGEA) sulla base degli elenchi che lo stesso renderà noti;
- dichiarazione di inizio lavori sottoscritta dal beneficiario e, se del caso, da un tecnico abilitato.

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle richieste pervenute. Lo svincolo delle garanzie fideiussorie sarà disposto dall'Organismo Pagatore (AGEA) previo nulla osta da parte della Regione.

❖ *Erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (Acconti)*

Per la concessione di acconti si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 11 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n.147/2016.

Per la presente Tipologia di Operazione sono previste erogazioni parziali previa presentazione di una domanda di pagamento corredata della documentazione di cui al successivo paragrafo "**Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute**".

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento di acconti va effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e delle spese dichiarate rispetto allo stato di avanzamento dei lavori.

❖ *Saldi*

Per il pagamento del saldo finale si rinvia alle disposizioni recate dall' articolo 12 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all' Allegato I della DGR n. 147/2016.

I beneficiari degli aiuti, a conclusione degli acquisti o dei lavori finanziati da realizzarsi entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione del contributo, debbono presentare, alla competente Struttura, **la domanda di pagamento del saldo finale**.



Il pagamento del saldo finale è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori, o, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente. La documentazione di spesa deve essere quietanzata.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della documentazione tecnica, deve essere presentata da parte del beneficiario, nel caso di investimenti che prevedono la realizzazioni di lavori, entro i **sessanta (60) giorni** continuativi e successivi alla dichiarazione del fine lavori.

Nel caso di acquisti, la domanda di pagamento finale deve essere presentata entro i **dodici (12) mesi** successivi a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione.

La presentazione oltre i **sessanta (60 giorni)** di cui sopra, comporta la decadenza della domanda e la revoca del contributo.

Il GAL, provvede, entro il termine massimo di **sessanta (60) giorni**, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale:

- a verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell'iniziativa progettuale ammessa a finanziamento;
- a verificare i costi sostenuti e i pagamenti effettuati;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate;
- alla verifica del rispetto della normativa in materia di appalti pubblici ove pertinente;
- alla verifica del rispetto dell'unicità del finanziamento
- al rispetto dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma;
- a compilare un apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto.

I soggetti incaricati dal GAL redigono apposito verbale di accertamento finale con le risultanze del controllo amministrativo o in loco ed indicazione del contributo concesso e di eventuali obblighi o prescrizioni a carico dello stesso che dovrà essere notificato tramite PEC al beneficiario entro i successivi **quindici (15) giorni**. Il beneficiario avrà facoltà di inserire eventuali sue osservazioni e dovrà restituirlo al GAL tramite PEC, debitamente firmato entro i successivi **quindici (15) giorni**.

Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi con il provvedimento di concessione non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Qualora l'entità del contributo concesso sia pari o superiore a 150.000,00 euro, il pagamento dello stesso, a qualsiasi titolo (anticipo, acconto e saldo), sarà autorizzato dall'Autorità di gestione solo dopo l'acquisizione e verifica dell'informativa antimafia come previsto dal D. Lgs.



n. 159 del 6 settembre 2011 e ss. mm. e ii.

❖ **Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute**

Per la rendicontazione della spesa, il beneficiario, deve presentare la seguente documentazione:

- relazione finale con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di conseguimento degli obiettivi proposti dall'azienda coerentemente con quanto previsto nel Piano tecnico-economico iniziale. La relazione dovrà tener conto, se del caso, di eventuali modificazioni o revisioni intervenute nella fase realizzativa e dovranno essere, comunque, valutati gli indici di risultato definiti nel del piano tecnico economico;
- copia delle fatture quietanzate e relativi documenti di pagamento. Per le modalità di pagamento ritenute ammissibili si rinvia a quanto richiamato nel capoverso che segue;
- elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;
- dichiarazione liberatoria del venditore se prevista;
- certificato di agibilità (ove previsto) o altro titolo analogo e, laddove pertinente, certificati di conformità degli impianti e delle strutture realizzate;
- certificato di regolare esecuzione (ove previsto);
- autorizzazione sanitaria (ove previsto);
- contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- certificati di conformità per i macchinari acquistati;
- documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati.
- altra eventuale documentazione ritenuta necessaria da specificare nel provvedimento di concessione in funzione dell'investimento programmato.

❖ **Modalità di pagamento**

Per quanto riguarda le modalità di pagamento ritenute ammissibili si rimanda al capitolo 7 "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" del documento "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 del Lazio" allegato alla Determinazione n. 03831 del 15/04/2016.

Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti.

❖ **Conservazione e disponibilità dei documenti**

Fatte salve le norme in materia civilistica e fiscale nazionali, ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013, per le operazioni con spesa ammissibile inferiore a Euro 1.000.000,00, i beneficiari hanno l'obbligo di assicurare che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese siano resi disponibili, su richiesta dalla Commissione e della Corte dei Conti Europea, per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti da parte dell'Organismo Pagatore alla Commissione Europea nella quale sono incluse le spese della propria operazione.

Per le operazioni diverse da quelle di cui al precedente comma il periodo suddetto è di due anni. L'Autorità di gestione informa i beneficiari della data di inizio del periodo di cui ai precedenti commi 1 e 2.



Il periodo di cui ai commi 1 e 2 è interrotto nel caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione Europea.

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica).

❖ *Parziale realizzazione dei lavori*

Le verifiche di accertamento finale svolte in sede di controllo amministrativo e/o in loco, successive alla presentazione della domanda di pagamento del saldo finale, dovranno verificare, in caso di **parziale realizzazione** dell'iniziativa progettuale approvata, la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate. In ogni caso non sono riconosciute parziali realizzazioni per un importo complessivo delle spese rendicontate inferiore al **55%** del costo totale dell'investimento ammesso a finanziamento. Al di sotto di tale soglia si procede alla pronuncia della decadenza totale dall'aiuto ed alla revoca del contributo concesso. Per i beneficiari soggetti pubblici, detta percentuale è rapportata alla spesa totale ammessa ricalcolata dopo l'affidamento dei lavori

Nel caso di parziale realizzazione che comporta una modifica sostanziale degli investimenti programmati, il beneficiario è tenuto a presentare, in fase di rendicontazione finale delle opere e degli acquisiti, anche il nuovo Piano tecnico-economico adeguato agli quelli effettivamente realizzati. La revisione del Piano aziendale può essere richiesta anche dagli incaricati per il controllo relativo all'accertamento finale.

Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non costituiscano un lotto funzionale, o che i lavori non realizzati abbiano comportato una diminuzione del punteggio attribuito in fase istruttoria amministrativa tale da collocare il progetto fra le domande non finanziate, o che comporti il venir meno del rispetto della condizione di ammissibilità relativa al miglioramento del rendimento globale dell'azienda e della sostenibilità globale, sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l'eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipo o acconto.

Se il lotto di lavori eseguiti è considerato funzionale è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi od acconti precedentemente erogati: rimane ferma l'eventuale applicazione delle riduzioni. Nel caso in cui l'iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità e la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore all'investimento complessivo ammesso, accertato che le opere, gli acquisti e le forniture siano state comunque realizzate a regola d'arte coerentemente con gli obiettivi e le finalità previste nella misura, non è consentito utilizzare le eventuali economie per il riconoscimento di spese relative ad interventi aggiuntivi all'iniziativa progettuale originaria.

Nel caso di parziali realizzazioni relative ad un investimento aziendale realizzato con più tipologie di operazione ed attivato con più domande di sostegno afferenti alla stessa sottomisura, per la verifica del lotto funzionale si fa riferimento alla funzionalità complessiva dell'investimento realizzato. Ne consegue che per la verifica del rispetto della percentuale minima di realizzazione, di cui al primo capoverso del presente paragrafo (55%), si fa riferimento all'investimento nel suo complesso e non al singolo intervento attivato con la specifica doman-



da di sostegno.

ARTICOLO 18

Controlli amministrativi sulle domande di pagamento

Tutte le domande di pagamento nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi (istruttoria amministrativa).

I controlli amministrativi sono svolti in conformità all'art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE)n. 809/2014 tenendo conto, tra l'altro, delle disposizioni recate dall'articolo 18 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016.

L'erogazione del contributo da parte dell'Organismo Pagatore AGEA è subordinata alle verifiche di regolarità contributiva del soggetto beneficiario.

ARTICOLO 19

Obblighi in materia di informazione e pubblicità

Per le disposizioni in ordine agli obblighi in materia di informazioni e pubblicità si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 38 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n.147/2016.

I documenti ufficiali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 verranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, consultabile on line sul sito: <http://www.regione.lazio.it>.

I documenti ufficiali del Programma di Sviluppo Locale sul sito internet www.territoriodeiparchi.it.

Gli stessi documenti ed altre informazioni inerenti il PSR 2014/2020 del Lazio sono pubblicati e consultabili sul sito Internet regionale www.lazioeuropa.it, nella sezione "PSR FEARS".

Oltre a quanto stabilito nel presente articolo, per la realizzazione delle azioni di informazioni, si applicano le linee guida approvate dall'Autorità di gestione con Determinazione n. G15742 del 14dicembre 2015 disponibili sul www.lazioeuropa.it.

ARTICOLO 20

Controlli in loco

Per la disciplina dei controlli in loco si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 19 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016.

ARTICOLO 21

Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche, sanzioni



Qualora si accerti che un beneficiario non rispetti le condizioni di ammissibilità, gli impegni e gli obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno, l'aiuto non è pagato o è revocato in tutto o in parte.

Per la presente tipologia di operazione sono d'applicazione le revoche o il rifiuto dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative stabilite ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

L'Autorità di gestione provvederà a predisporre un apposito documento che definisce le riduzioni dovute a inadempienze del beneficiario relative al mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, impegni e altri obblighi previsti dal quadro normativo di riferimento sulla base del quale è stato concesso l'aiuto.

Il documento suddetto, contenente le norme attuative regionali coerenti con la richiamata normativa comunitaria e con le disposizioni nazionali in materia, individua il tipo di sanzione e le procedure di calcolo delle riduzioni dell'aiuto, per le tipologie di investimento ammissibili nell'ambito della presente "tipologia di operazione", ed è approvato dalla Giunta regionale.

Detto documento è aggiornato:

- a seguito dell'eventuale modifica delle pertinenti normative dell'Unione europea o nazionali;
- a seguito di modifiche del programma che interessino condizioni di ammissibilità, impegni, altri obblighi connessi alla concessione dell'aiuto;
- in risposta a sopravvenute esigenze connesse all'attuazione del programma (nuove procedure, problematiche emerse nell'attuazione).

Per la revoca totale o parziale del sostegno e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative si applicano le disposizioni recate dall'articolo 63 del Reg. (UE) n. 809/2014 come recepite dall'articolo 28 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n.147/2016.

Oltre a quanto stabilito ai commi precedenti nei casi in cui il beneficiario, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo, si applicano le sanzioni di cui alla L. 23 dicembre 1986 n. 898 e ss. mm. e ii.

Si ribadisce, inoltre, che sino alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.

ARTICOLO 22

Stabilità delle operazioni

1. Nel caso di operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi e pertanto per gli investimenti realizzati nell'ambito attuativo della presente "sottomi-



sura/“tipologia di operazione”, in applicazione dell’art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, i beneficiari delle operazioni sono tenuti alla restituzione del contributo pubblico qualora nei cinque anni successivi al pagamento del saldo finale:

- cessino o rilocalizzino un’attività produttiva al di fuori dell’area del programma;
 - effettuino un cambio di proprietà di un’infrastruttura che procuri un vantaggio indebito ad un’impresa o ad un ente pubblico;
 - apportino una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell’operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
2. Nel caso di un’operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento produttivo, il contributo del programma è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale del beneficiario, l’attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell’Unione europea, salvo il caso in cui il beneficiario sia una PMI.
 3. Gli importi indebitamente versati in relazione all’operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.
 4. Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall’insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all’autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall’applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli (in particolare maggiore tasso di aiuto o priorità di selezione per la localizzazione in zona svantaggiata) e deve comunque rimanere all’interno dell’area del programma.

Non è consentita l’alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l’investimento oggetto del sostegno **prima di cinque (5) anni** a partire dal pagamento del saldo finale, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l’obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dall’ADA competente.

ARTICOLO 23 ***Controlli ex post***

1. Le operazioni connesse ad investimenti sono oggetto di controlli ex post per verificare gli impegni previsti nel presente bando e riportati nell’atto di concessione del contributo.
2. I controlli ex post riguardano, ogni anno, almeno un campione dell’1% della spesa FEASR relativa a operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di cui al comma precedente e per le quali è stato pagato il saldo.
3. Gli incaricati dell’istruttoria dei controlli ex-post non devono aver effettuato controlli amministrativi o in loco sulla medesima operazione.

ARTICOLO 24 ***Altre disposizioni***

❖ ***Errori palesi***

- Le domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti ed adeguati in qualsiasi momento dopo la presentazione solo nel caso di errori palesi. In ogni caso il richiedente, su propria iniziativa, non può effettuare una correzione di un errore palese dopo la scadenza fissata per la presentazione delle domande di sostegno.



- Sono considerati errori palesi, purché il beneficiario abbia agito in buona fede e purché tali errori siano agevolmente individuabili durante un controllo amministrativo, i seguenti:
 - errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati;
 - incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati
- L'errore palese può essere evidenziato per iscritto dal beneficiario oppure rilevato dalla struttura incaricata del controllo, che ne informa l'interessato.

❖ *Mancata effettuazione delle visite sul luogo dell'investimento per cause imputabili al beneficiario*

Ove un controllo sul luogo dell'investimento sia ritenuto necessario dalla struttura competente al controllo amministrativo, le domande di sostegno o di pagamento sono respinte qualora tale controllo non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci salvo i casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali.

❖ *Ritiro di domande di sostegno e domande di pagamento*

- Le domande di sostegno e le domande di pagamento nonché l'eventuale documentazione a corredo possono essere ritirate, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tuttavia se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda o nei documenti allegati o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti dei documenti che presentano inadempienze.
- Il ritiro di cui al comma precedente riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione dei documenti ritirati.
- La richiesta effettuata con una domanda di sostegno ritirata non può essere riproposta.

❖ *Divieto di doppio finanziamento*

- Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione Europea;
- Le spese finanziate nell'ambito degli aiuti di stato previsti dal programma non possono beneficiare di alcuna altra forma di finanziamento pubblico.

❖ *Cessione di aziende*

Ai fini del presente articolo si applica quanto stabilito dall'art. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014,

si intende per:

- a) «cessione di un'azienda»: la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione re-



lativa alle unità di produzione considerate;

- b) «cedente»: il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario;
- c) «cessionario»: il beneficiario al quale è ceduta l'azienda.

Si richiama, in particolare, il comma 2 dell'articolo 8 del Reg. UE n. 809/2014 il quale stabilisce: "Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità da un beneficiario a un altro beneficiario dopo la presentazione di una domanda di aiuto, di una domanda di sostegno o di una domanda di pagamento e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto o del sostegno, non è erogato alcun aiuto o sostegno al cedente in relazione all'azienda ceduta".

Ferme restando le condizioni di cui all'art. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e qualora l'azienda ceduta soddisfi tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto, il contributo è erogato al cessionario qualora lo stesso:

- comunichi, entro il termine di **trenta (30) giorni**, al GAL l'avvenuta cessione dell'azienda e l'intendimento di subentrare nel pagamento del sostegno;
- presenti entro **trenta (30) giorni** dalla richiesta del GAL la domanda di pagamento e la necessaria documentazione giustificativa.

ARTICOLO 25 **Disposizioni generali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia:

1. al documento "Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 1305/2013.
2. al documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali" adottato con deliberazione n. 147 del 05/04/2016;
3. al documento "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020" adottati con determinazione n. G03831 del 15/04/2016.
4. al documento relativo "Regolamento UE n. 1305/2013 – prezzari di riferimento per il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020" adottato con determinazione n. G04375 del 29/04/2016;

e ad eventuali successivi provvedimenti emanati sia dall'Autorità di Gestione che dall'Organismo Pagatore nel rispetto delle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali.

Informativa sul trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali è svolto ai sensi del D.lgs. n. 101/2018 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo (*General Data Protection Regulation - GDPR*)

I dati personali trattati dal GAL nello svolgimento dei propri compiti istituzionali e



nell'espletamento delle procedure del PSR FEASR (Programma di Sviluppo Rurale - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale – Misura 19) saranno solo quelli di coloro che presenteranno domanda di sostegno: il trattamento avverrà in forza di legge e sulla base delle domande presentate in ossequio all'avviso pubblico (*lex specialis*) e dell'atto di concessione, da considerarsi quale fondamento giuridico di tipo contrattuale del trattamento dei dati (base giuridica del trattamento).

La finalità del trattamento è costituita dallo svolgimento delle procedure di cui al PSR (Piano di Sviluppo Rurale) della Regione Lazio (Misura 19) per la realizzazione del PSL (Piano di Sviluppo Locale) elaborato dal GAL ed approvato dalla Regione e, nello specifico, dalla attuazione del presente bando di gara.

Il titolare del Trattamento è il GAL Il Territorio dei Parchi in persona del Presidente, che si avvale di un professionista con competenze da DPO (responsabile della protezione dei dati).

I dati di contatto sono i seguenti:

| | |
|---------------------|--|
| Sede legale | Campodimele (LT), Piazza Municipio n. 4 |
| Telefono | 0771-500611 |
| Email istituzionale | info@territoriodeiparchigal.it |
| PEC | associazioneegal@legalmail.it |
| Sito web | www.territoriodeiparchigal.it |

Il GAL, in esecuzione del PSL, e delle relative misure e sotto-misure, tratterà i dati personali (anagrafiche, dati fiscali, dati di contatto, ruoli, qualifiche) di titolari di impresa o legali rappresentanti ovvero di loro delegati/procuratori e responsabili di procedimento.

Il trattamento sarà limitato ai dati strettamente necessari ai fini della attuazione del presente bando e della esecuzione degli atti ad esso consequenziali e/o comunque collegati (concessione finanziamento).

I dati dei destinatari di contributi europei saranno conservati per un tempo non eccedente dieci anni dalla conclusione della pratica. Qualora insorgesse un contenzioso, il tempo di conservazione predetto si considera decorrente dalla conclusione del contenzioso con provvedimento inoppugnabile.

I dati potranno essere comunicati, se previsto dalla normativa vigente o previo consenso da parte dell'interessato, alla Regione Lazio, al Ministero per le Politiche Agricole, alla Commissione Europea, all'Organismo Pagatore AGEA, a organismi indipendenti di certificazione e valutazione e ad altre Autorità pubbliche nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

I dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti terzi incaricati dal Titolare del trattamento di fornire prestazioni professionali, nonché ad istituti bancari.



Diritti dell'interessato

L'interessato ha sempre diritto di accedere ai dati, di far correggere i dati (rettifica), ove imprecisi, ovvero ottenere la cd. minimizzazione. Posto che, tuttavia, il trattamento è necessario per l'espletamento dei bandi delle misure di sostegno, ne consegue che la cancellazione dei dati potrà essere ottenuta solo da coloro che non ottengono aiuti comunitari, ovvero che vi rinunziassero espressamente.

L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che Lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'articolo 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'articolo 18, paragrafo 1 del GDPR); l'interessato può altresì richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); peraltro, l'interessato può opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari, salvo quanto espresso in termini di trattamento necessario per i beneficiari di aiuti comunitari: all'uopo, il soggetto interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale): siffatta tipologia di dati tuttavia non viene trattata per le finalità di cui alla presente informativa. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità.

L'interessato ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo e cioè all'Autorità Garante della privacy (www.garanteprivacy.it), per far valere propri diritti od interessi in tema di dati personali. L'interessato è avvertito che, in alcuni casi, i dati dei beneficiari di erogazioni pubbliche saranno pubblicati sul sito internet del GAL, su organi ufficiali della regione (siti internet, BURL ecc.), solo perché imposto da norme di legge o di regolamento. Ciò avverrà secondo il criterio di minimizzazione.

Modalità di trattamento

Siffatti dati saranno trattati anche con mezzi automatizzati (digitale - informatico), ma limitatamente alle finalità istituzionali. Il sistema SIAN è lo strumento normale di raccolta e trattamento dei dati. Esso annovera le più importanti ed adeguate misure di sicurezza. Il trattamento potrà avvenire anche in formato analogico (tradizionale).

Il GAL si prefigge l'obiettivo di limitare al massimo la diffusione dei dati, anche laddove imposto per legge o per atto normativo, comunitario o nazionale. Ove possibile i dati saranno anonimizzati o pseudoanonimizzati. Non saranno trasferiti in paesi terzi, estranei alla UE.



Destinatari dei dati

I dati raccolti attraverso il Sistema saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento ex articolo 28 del GDPR che effettueranno l'istruttoria delle domande di sostegno e pagamento.

Alcune operazioni di trattamento potrebbero essere altresì effettuate anche da altri soggetti terzi, ai quali il GAL affida talune attività, o parte di esse, funzionali all'erogazione dei servizi. Su tali ulteriori soggetti, designati come Responsabili del trattamento o autorizzati al trattamento, sono imposti da parte del GAL, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'UE o degli Stati membri, opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati ex articolo 32 del GDPR. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Misure di sicurezza

Il GAL adotta tutte le misure di sicurezza adeguate per la protezione dei dati personali dei beneficiari e dei richiedenti aiuti comunitari in agricoltura. I dati non saranno trattati per alcuna altra finalità che quella in parola, salvo eventuale contenzioso che dovesse insorgere fra i beneficiari o richiedenti aiuto e l'Autorità di Gestione, ovvero altri Enti pubblici o assimilati, ovvero soggetti di partenariato pubblico/privato e lo stesso GAL.

Mancato conferimento del consenso ovvero sua revoca

Il mancato conferimento dei dati impedisce l'istruttoria e, quindi, l'accoglimento della domanda di sostegno.